



Berna, 15.12.2014

N. 323.0.10.2014

Circolare

R-30

Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina nonché dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina in data 1° gennaio 2015

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Con l'entrata in vigore del presente accordo la Bosnia e Erzegovina perde lo statuto di Paese in via di sviluppo beneficiante del trattamento preferenziale. Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo di libero scambio saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

2 Disposizioni in materia d'origine

Sono applicabili le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione sull'origine). Fino a nuovo avviso è consentito unicamente il cumulo bilaterale. Il cumulo diagonale, ad esempio con l'UE, non è ancora possibile.

2.1 Principio

2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina

Applicazione territoriale:

- Stati dell'AELS
- Bosnia e Erzegovina

Campo d'applicazione:

- Merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, esclusi alcuni prodotti agricoli contenuti in questi capitoli
- Prodotti agricoli trasformati
- Pesci e prodotti di mare

2.1.2 Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina

Questo accordo concerne determinati prodotti agricoli di base dei capitoli 1-24.

2.2 Regole d'origine e della lista

Sono valide le regole dell'origine e della lista della Convenzione sull'origine corrispondenti al protocollo d'origine Euro-Med.

2.3 Cumulo dell'origine

Quest'accordo di libero scambio prevede l'applicazione delle regole d'origine concernenti la Convenzione sull'origine, contenenti le disposizioni sul cumulo diagonale per i prodotti industriali. Tuttavia, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo è possibile solo il cumulo bilaterale tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina. Riguardo all'applicabilità del cumulo diagonale all'interno del sistema euromediterraneo si rinvia alla matrix e ai suoi costanti aggiornamenti (vedi anche il manuale concernente i protocolli d'origine paneuromediterranei). È possibile attivare un abbonamento alle news. Le modifiche inerenti al cumulo sono trasmesse mediante circolare.

2.4 Drawback

Vanno applicate le disposizioni relative al drawback.

2.5 Sovvenzioni all'esportazione

Per i prodotti agricoli di base e quelli trasformati che sono oggetto di concessioni della controparte vige un divieto di sovvenzioni all'esportazione conformemente alla definizione dell'*accordo sull'agricoltura dell'OMC*. Ciò significa che, dall'entrata in vigore dell'accordo, non sono più corrisposte sovvenzioni all'esportazione per i prodotti sui quali la controparte accorda concessioni.

2.6 Prove dell'origine

Finché viene applicato il protocollo d'origine tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina su base bilaterale (nessun cumulo diagonale), si considerano prove dell'origine valide unicamente il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 (per gli invii di qualsiasi valore) e la dichiarazione d'origine su fattura (per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a fr. 10 300).

2.7 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo.

2.8 Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce¹ si applicano le disposizioni degli articoli 50-54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane. In particolare, alla prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso la Direzione generale delle dogane. Le misure economiche sono a disposizione per ulteriori domande, E-mail: wirtschaft@bazg.admin.ch.

3 Eliminazione dei dazi all'importazione in Bosnia e Erzegovina

L'accordo è asimmetrico. Mentre gli Stati dell'AELS (tra cui la Svizzera) eliminano i propri dazi doganali sulle merci dei capitoli 25-97 in una sola fase con l'entrata in vigore dell'accordo, per le merci di cui all'allegato IV alla Bosnia e Erzegovina è accordato un periodo transitorio per l'eliminazione progressiva dei suoi dazi doganali fino all'entrata in vigore integrale del libero scambio. Per contro, per le merci dei capitoli 25-97 non menzionate nell'allegato IV, la Bosnia e Erzegovina elimina i propri dazi doganali con l'entrata in vigore dell'accordo.

Informazioni dettagliate in merito:

- allegato IV;

¹ Vedi «Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego», cifra 3 delle Osservazioni sulla tariffa doganale - Tares.

- [prodotti agricoli trasformati](#) (tabella 2 dell'allegato II);
- [pesci e altri prodotti del mare](#) (allegato III);
- [prodotti agricoli di base](#) (allegato 2 dell'accordo bilaterale).

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Svizzera o in Bosnia e Erzegovina possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A tal fine, entro quattro mesi da questa data occorre presentare un CCM EUR.1 (oppure un CCM EUR-MED, al proposito vedi punto 2.6) allestito a posteriori dalle autorità doganali competenti del Paese d'esportazione nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

5 Documentazione

L'accordo integrale tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina nonché l'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina sono pubblicati sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

Dall'entrata in vigore dell'accordo i documenti usuali saranno disponibili nel [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.